

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1440 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 stabilisce l'obbligo per ciascuno Stato membro di tenere un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate da un'autorità competente ad esercitare la professione di trasportatore su strada.
- (2) L'articolo 16, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009 dispone che tutti i registri elettronici nazionali siano interconnessi entro il 31 dicembre 2012 e conferisce il mandato alla Commissione di adottare norme comuni riguardanti tale interconnessione.
- (3) La Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 1213/2010⁽²⁾ al fine di agevolare l'interconnessione dei registri elettronici nazionali disposta dal regolamento (CE) n. 1071/2009 tramite un sistema di scambio di messaggi elettronici chiamato ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings — registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada).
- (4) Il regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione⁽³⁾ al fine di istituire una versione migliorata del sistema ERRU entro il 30 gennaio 2019.
- (5) Il sistema ERRU si compone di due architetture parallele per lo scambio di messaggi tra gli Stati membri. La prima si basa su un sistema centrale gestito dalla Commissione. Tale sistema centralizza il traffico di dati raccogliendo i messaggi inviati dagli Stati membri e successivamente inoltrandoli agli Stati membri destinatari. In alternativa gli Stati membri possono scegliere di utilizzare una rete commerciale compatibile per scambiare messaggi tra loro (configurazione peer-to-peer) senza farli passare attraverso il sistema centrale.
- (6) Poiché i messaggi scambiati direttamente tra gli Stati membri non transitano attraverso il sistema centrale, eventuali errori di sistema legati a tali messaggi passano inosservati alla Commissione; quest'ultima non è pertanto nella posizione di svolgere il proprio ruolo di gestore generale del sistema ERRU e di intraprendere le misure correttive del caso, con la conseguenza di mettere a repentaglio il buon funzionamento dell'intero sistema.
- (7) La configurazione peer-to-peer non permette alla Commissione di accedere in tempo utile alle informazioni relative al volume e alle caratteristiche dei messaggi scambiati, impedendole pertanto di avere una visione d'insieme sull'uso del sistema ERRU, informazione utile per il futuro miglioramento del sistema stesso.
- (8) Alla luce dei problemi riscontrati con la configurazione peer-to-peer è necessario garantire che tutti i messaggi scambiati nell'ambito del sistema ERRU transitino attraverso il sistema centrale per fare in modo che la suddetta possibilità non sia più ammessa nel campo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/480.

⁽¹⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione, dal 1º aprile 2016, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010 (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 4).

- (9) Devono inoltre essere apportate alcune modifiche minori al regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 al fine di affrontare in maniera più precisa e intelligibile i seguenti aspetti: la procedura di connessione al sistema ERRU, le prove da effettuare e le conseguenze dei malfunzionamenti, il contenuto di alcuni messaggi XML, la definizione della procedura di riassegnazione (escalation) che gli Stati membri devono seguire in caso di errori di sistema e il periodo di tempo in cui i dati personali possono essere conservati nei registri del sistema centrale. Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Il collegamento di uno Stato membro al sistema ERRU si considera stabilito una volta completata la connessione, l'integrazione e le prove di funzionamento secondo le istruzioni impartite dalla Commissione e condotte sotto la supervisione di quest'ultima. Le prove hanno una durata massima di sei mesi. La Commissione adotta misure nel caso in cui tali prove non abbiano esito positivo. Qualora tali misure dovessero risultare insufficienti, la Commissione può ritirare la propria assistenza alle prove fino a quando lo Stato membro non dimostri che il collegamento al sistema ERRU sia stato migliorato a livello nazionale in misura sufficiente.».

Articolo 2

Gli allegati I, III, VI, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

(¹) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).

ALLEGATO

Gli allegati I, III, VI, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3. Lo scambio di tutti i messaggi deve transitare attraverso il sistema centrale.»;

b) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Il sistema centrale conserva per un periodo massimo di sei mesi i dati diversi da quelli di accesso, statistici e di inoltro (routing) di cui all'allegato VII.»;

c) il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3. Il sistema centrale non consente l'accesso a dati personali, fatta eccezione per il personale autorizzato della Commissione qualora ciò sia necessario ai fini del monitoraggio del funzionamento tecnico, della manutenzione e della risoluzione di problemi.»;

d) il punto 2.6 è sostituito dal seguente:

«2.6. Gestione dei contatti

Poiché l'autorità competente di ciascuno Stato membro è responsabile della manutenzione dei propri contatti, la funzione di gestione dei contatti dà a ogni Stato membro la possibilità di gestire i dati dei contatti per le diverse categorie (nel campo della politica, delle imprese oppure operativi e tecnici) di tale Stato membro. I dati relativi ai contatti degli altri Stati membri possono essere consultati, ma non modificati.»;

2) nell'allegato III, l'appendice è così modificata:

a) nella prima tabella, la voce «Timeout» (tempo scaduto) è sostituita dalla seguente:

«Timeout (tempo scaduto)	È l'indicazione — facoltativa — di una data e di un'ora (formato UTC). Questo valore sarà stabilito solo dal sistema centrale per richieste trasmesse ed è calcolato in base alla data/ora in cui il sistema centrale ha ricevuto la richiesta iniziale. Esso informerà lo Stato membro destinatario del momento in cui scadrà la richiesta. Tale valore non è necessario per le richieste iniziali inviate al sistema centrale e per tutti i messaggi di risposta.	No»
--------------------------	---	-----

b) nella tabella recante l'intestazione «Check Good Repute Response» (risposta alla verifica dei requisiti di onorabilità), la voce «Community Licence Number» (numero della licenza comunitaria) è sostituita dalla seguente:

«Community Licence Number (numero della licenza comunitaria)	Il numero di serie della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto (campo di testo libero con lunghezza da 1 a 20 caratteri alfanumerici).	Sì»
--	--	-----

c) nella tabella recante l'intestazione «Infringement Notification Request» (richiesta di notifica d'infrazione), la voce «Community Licence Number» (numero della licenza comunitaria) è sostituita dalla seguente:

«Community Licence Number (numero della licenza comunitaria)	Il numero di serie della copia autenticata o della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto (campo di testo libero con lunghezza da 1 a 20 caratteri alfanumerici).	Sì»
--	--	-----

d) nella tabella recante l'intestazione «Infringement Notification Response» (risposta alla notifica d'infrazione), dopo la voce «Transport Undertaking Name» (nome dell'impresa di trasporto) sono inserite le seguenti voci:

«Transport Undertaking Address (indirizzo dell'impresa di trasporto)	L'indirizzo dell'impresa di trasporto (indirizzo, codice di avviamento postale, città, paese) indicato nel registro.	Sì
--	--	----

Community Licence Number (numero della licenza comunitaria)	Il numero di serie della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto indicato nel registro (campo di testo libero con lunghezza da 1 a 20 caratteri alfanumerici).	Sì
Community Licence Status (stato della licenza comunitaria)	Lo stato della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto indicato nel registro.	Sì
Managed Vehicles (veicoli gestiti)	Il numero di veicoli gestiti indicato nel registro.	Sì»

- e) nella tabella recante l'intestazione «Check Community Licence Request» (richiesta di verifica della licenza comunitaria), la voce «Community Licence Number» (numero della licenza comunitaria) è sostituita dalla seguente:

«Community Licence Number (numero della licenza comunitaria)	Il numero di serie della copia autenticata o della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto (campo di testo libero con lunghezza da 1 a 20 caratteri alfanumerici).	Sì»
--	--	-----

- f) la tabella recante l'intestazione «Check Community Licence Response» (risposta alla verifica della licenza comunitaria) è così modificata:

- i) dopo la voce «Originating Authority» (autorità d'origine) sono inserite le seguenti voci:

«Status Code (codice di stato)	Il codice di stato della risposta (ad esempio found, not found, error ecc.).	Sì
Status Message (messaggio relativo allo stato)	Una descrizione che spiega lo stato (se necessaria).	No»

- ii) la voce «Transport Undertaking» (impresa di trasporto) è sostituita dalla seguente:

«Transport Undertaking (impresa di trasporto)	Si se il codice di stato è “found” (reperito)»
---	--

- iii) la voce «Community Licence Details» (dati della licenza comunitaria) è sostituita dalla seguente:

«Community Licence Details (dati della licenza comunitaria)	Si se il codice di stato è “found” (reperito)»
---	--

- iv) dopo la voce «Community Licence Details» (dati della licenza comunitaria) è inserita la seguente voce:

«Licensing Authority (autorità di rilascio delle licenze)	L'autorità che ha rilasciato la licenza comunitaria all'impresa di trasporto	Sì»
---	--	-----

- v) le voci «Licence Number» (numero della licenza) e «Licence Status» (stato della licenza) sono sostituite dalle seguenti:

«Licence Number (numero della licenza)	Il numero di serie della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto indicato nel registro (campo di testo libero con lunghezza da 1 a 20 caratteri alfanumerici).	Sì
Licence Status (stato della licenza)	Lo stato della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto indicato nel registro.	Sì»

- vi) le voci «Certified True Copy Details» (dati della copia autenticata) e «Licence Number» (numero della licenza) sono sostituite dalle seguenti:

«Certified True Copy Details (dati della copia autenticata)		No
Certified True Copy Number (numero della copia autenticata)	Il numero di serie della copia autenticata della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto indicato nel registro (campo di testo libero con lunghezza da 1 a 20 caratteri alfanumerici).	Sì»

vii) le voci «Licence Status» (stato della licenza), «Licence Type» (tipo di licenza) e «Suspension Date» (data di sospensione) sono sopprese;

viii) la voce «Suspension Expiry Date» (data di fine della sospensione) è sostituita dalla seguente:

«Withdrawal Expiry Date (data di fine del ritiro)	La data in cui termina il ritiro della copia autenticata della licenza comunitaria.	No»
--	---	-----

3) nell'allegato VI, alla fine del punto 2.2, è aggiunta la seguente frase:

«Su richiesta della Commissione deve essere fornita alla stessa una descrizione dettagliata della procedura di riassegnazione (escalation).»;

4) l'allegato VII è così modificato:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per garantire la riservatezza, i dati utilizzati a fini statistici e di inoltro (routing) sono anonimi. I dati che identificano uno specifico gestore dei trasporti, un'impresa di trasporto, una licenza comunitaria o un CAP non possono essere utilizzati a fini statistici.»;

b) i punti 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. I dati personali non possono essere conservati nei registri per un periodo superiore a sei mesi dal completamento di un'operazione. I dati statistici e di inoltro (routing) possono invece essere conservati per un periodo indeterminato.

5. L'elenco dei dati statistici da utilizzare per la rendicontazione comprende tra l'altro:

- a) lo Stato membro richiedente;
- b) lo Stato membro destinatario;
- c) il tipo di messaggio;
- d) il codice di stato della risposta;
- e) la data e l'ora dei messaggi;
- f) il tempo di risposta.»;

5) nell'allegato VIII, il punto 2.4 è sostituito dal seguente:

«2.4. In tutti i casi, ogni richiesta di notifica d'infrazione e ogni risposta alla notifica d'infrazione deve essere confermata tramite una conferma della notifica d'infrazione.»